

Fall. N. 27/2016

S.A.S



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**  
**Sezione Unica Civile**  
Ufficio fallimentare

Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott.ssa Francesca Miconi	Presidente
dott.ssa Susanna Zavaglia	Relatore
dott.ssa Costanza Perri	Giudice

letta l'istanza di liquidazione del compenso finale e di liquidazione delle spese anticipate depositata in data 29.1.2018 dalla dott.ssa \_\_\_\_\_, curatore del fallimento \_\_\_\_\_ S.A.S. \_\_\_\_\_ (27 / 2016) nonché del socio illimitatamente responsabile

ritenuto che debba effettuarsi un'unica liquidazione calcolata sull'attivo complessivamente realizzato e sul passivo complessivamente accertato nelle tre distinte masse (S.n.c. e due soci), trattandosi di procedimenti che sono riuniti in un *simultaneus processus* per esigenze di opportunità processuale, dettate dalle reciproche influenze, che si riallaccia al nesso genetico di dipendenza del fallimento del socio da quello della società, e spiega la unicità degli organi e la unicità della domanda di insinuazione del creditore sociale (in tal senso ad esempio Trib. Trapani, 2 aprile 2003); considerato, peraltro, che anche a prescindere dalla discussa questione dei rapporti tra il fallimento della società e i fallimenti dei soci illimitatamente responsabili (fronteggiandosi la tesi dell'unicità del fallimento con quella che tende a porre in luce l'autonomia dei vari procedimenti), nel caso di fallimento di società con soci a responsabilità illimitata l'attività dell'unico curatore è pur sempre unica, anche se resa più complessa dai differenti stati passivi e dalla distinzione del patrimonio della società da quello dei singoli soci;

dato atto che con l'attivo realizzato – pari a \_\_\_\_\_ – sono state parzialmente pagate solo le spese delle spese prenotate a debito ed anticipate dall'Erario;

considerato che le ulteriori spese anticipate dal curatore sono documentate e necessarie per la procedura per un importo complessivo pari ad €. 291,69 (escluse le spese per fotocopie);

visti gli artt. 4 in relazione all'art. 1 D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 e 146 comma 3 DPR 115/2002 nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 174 del 28 aprile 2006

LIQUIDA



a favore del curatore la somma di euro                    a titolo di compenso finale, oltre 5% spese generali e oltre IVA e contributo previdenziale come per legge, nonché il rimborso delle spese vive sostenute di euro 291,69 ponendo dette somme a carico dell'Erario

AUTORIZZA

l'utilizzo del ricavato della procedura, pari a                    per il parziale pagamento, ad estinzione del libretto, delle spese prenotate a debito, con imputazione al pagamento parziale del contributo unificato, quale prima spesa maturata in ordine cronologico.

Rimini, camera di consiglio del 22.3.2018

Il PRESIDENTE

dott.ssa Francesca Miconi

IL CASO.it

